

Promemoria

Domanda di proroga o di nuovo rilascio (provvisorio) dell'attestato di formazione

La revisione dell'Ordinanza sull'ammissione degli autisti (OAut) del 1° luglio 2022, segnatamente l'articolo 26, capoverso 1, lettera h, prevede che i Cantoni possano autorizzare deroghe individuali e concrete a singole disposizioni per evitare casi di rigore. In base a quanto deciso dalla Commissione garanzia della qualità (KQS) il 15 giugno 2022, i Cantoni hanno trasferito tale compito all'Associazione dei servizi della circolazione (asa).

L'attestato di formazione può essere rilasciato solo una volta per categoria e autista. La richiesta di proroga o di nuovo rilascio (provvisorio) dell'attestato deve essere sottoposta all'asa presentando apposita domanda.

È possibile inviare la domanda corredata di tutti i documenti necessari (vedi sotto) tramite e-mail o per posta: e-mail: czv@asa.ch / indirizzo postale: asa, Associazione dei servizi della circolazione, Thunstrasse 9, 3005 Berna.

Proroga o nuovo rilascio dell'attestato di formazione

Qualora l'autista abbia dichiarato un'incapacità lavorativa dovuta a malattia o infortunio e, quindi, non abbia potuto beneficiare appieno dell'attestato di formazione, quest'ultimo può essere prorogato o nuovamente rilasciato nel senso di un caso di rigore.

Da allegare alla domanda:

- motivazione scritta / fattispecie
- indicazione della data a partire dalla quale vi è un recupero della capacità lavorativa al 100%
- copie
 - licenza di condurre (fronte/retro)
 - attestato di formazione ancora valido o scaduto
 - certificato/i medico/i
 - scheda d'infortunio
 - ulteriori documenti rilevanti

Fatturazione e durata

Per la verifica della domanda fatturiamo CHF 140,-

La durata della verifica è di circa 6 settimane. Il richiedente sarà debitamente informato della decisione tramite e-mail o per posta.

Indicazione del rimedio giuridico

Qualora i richiedenti non accettino le decisioni prese dal centro amministrativo asa possono presentare ricorso all'autorità competente del Cantone di domicilio entro 30 giorni. Nel prosieguo del ricorso si applicherà il diritto cantonale in materia.